CAMERA DEI DEPUTATI N. 1068

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGALÀ, SIMEONE

Norme concernenti lo stato giuridico ed economico dei vice pretori onorari

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione nella quale attualmente si trova l'amministrazione della giustizia, per la cronica carenza di magistrati, è critica, ed è stato infatti allo studio, nel corso della XII legislatura, un disegno di legge del Governo per consentire l'accesso nei ruoli della magistratura di personale professionalmente preparato e qualificato.

Il Consiglio superiore della magistratura nell'elaborazione di tale studio ha previsto che una percentuale dei posti da mettere a concorso sia riservata ai vice pretori onorari con almeno due trienni di nomina e ad altre catogorie professionali. Infatti l'attività prestata dai vice pretori onorari ha sopperito alla carenza di organico di magistrati togati e quindi è stata provvidenziale per il funzionamento di alcune sezioni di preture che diversamentesarebbero rimaste paralizzate; spesso an che per comporre i collegi giudicanti si è fatto ricorso ai vice pretori onorari.

L'attività prestata dai vice pretori onorari ha garantito, pur nelle sue modeste dimensioni, una certa funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando la definizione di molti procedimenti, ed il contributo dato da questa categoria con immensi sacrifici e con abnegazione lo si ricava dalla proposte di riconferma avanzate dai consiglieri pretori dirigenti al Consiglio superiore della magistratura, richieste corroborate da certificazioni di servizio e dai prospetti statistici evidenzianti la reale attività prestata.

Data la situazione di emergenza, non sembrerebbe giusto disperdere queste energie tanto vitali per assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, tenendo in debita considerazione la professionalità che i vice pretori onorari

hanno acquisito nello svolgimento della loro attività.

Con la sistemazione dal punto di vista giuridico-economico, si assicurerà nell'immediatezza un buon numero di magistrati già in attività di servizio che possano continuare proficuamente ed efficacemente ad assicurare la funzionalità della macchina della giustizia, dando le giuste risposte ai cittadini che aspettano l'applicazione della legge.

La presenza di queste figure assicurerà la continuità di funzionalità alle sezioni presso cui sono assegnati, senza dire che i pretori dirigenti potranno ulteriormente utilizzarli anche in altre branche e sezioni. I predetti non andranno ad invadere il campo della magistratura togata o di carriera, essendo loro inibita la progressione di carriera, ma di certo saranno un ottimo supporto per snellire la mole di lavoro che negli anni si è creata proprio per la carenza cronica di personale. Così operando non vengono disperse queste energie e professionalità che, in un momento così grave e particolare, saranno un ottimo supporto per far fronte alla sempre crescente domanda di legalità e di pronta soluzione delle controversie sia di natura civilistica che penalistica. Senza dire che vi sono delle ottime ragioni di opportunità per varare tale legge, non in ultimo l'acquisizione definitiva nell'ordine giudiziario di persone di provata esperienza e capacità professionale già sperimentata. Né può parlarsi di forme improprie o straordinarie di reclutamento dei giudici, dal momento in cui il nostro ordinamento già le ha previste ed il Consiglio superiore della magistratura con l'approvazione delle varie tabelle li ha utilizzati anche nella composizione dei vari collegi giudicanti. Si tratterebbe di approvare una legge già sperimentata e che non ha dato luogo in passato ad inconvenienti di sorta; una legge che contribuisce ad alleviare da subito un carico di lavoro giudiziario altrimenti insopportabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, nominati per almeno due trienni, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il settantaduesimo anno di età a condizione che, alla data suindicata:

a) abbiano esercitato le funzioni giudiziarie per almeno due trienni, anche non consecutivi;

b) non esercitino, né abbiano esercitato durante l'incarico, la professione forense;

c) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno nei ruoli della magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

ART. 2.

1. I magistrati onorari di cui all'articolo 1 conservano il proprio incarico a tempo indeterminato presso la sede di servizio della pretura circondariale e fino al settantaduesimo anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato. Tali magistrati non hanno diritto alla progressione di carriera e possono accedere ai concorsi per il transito nei ruoli della magistratura ordinaria con le modalità stabilite nei concorsi stessi.

ART. 3.

1. Ai vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria.

ART. 4.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge avviene a mezzo di attestazione da rilasciarsi dal pretore dirigente della pretura circondariale presso cui i vice pretori onorari prestano servizio, con l'indicazione degli affari trattati e delle udienze tenute.